

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente BOMPIANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi assistenziali a favore del personale del Ministro della sanità» (392)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 9 e <i>passim</i>
COLOMBO SVEVO (DC) .....	7, 8
JERVOLINO RUSSO (DC), relatore alla Commissione .....	2, 3, 5 e <i>passim</i>
MONACO (MSI-DN) .....	8, 9
RANALLI (PCI) .....	3, 5, 8 e <i>passim</i>
ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.) .....	7
ROMEI, sottosegretario di Stato per la sanità .....	11, 12, 13

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità (392)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità».

Prego la senatrice Jervolino Russo di riferire sul disegno di legge.

**JERVOLINO RUSSO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli senatori, abbiamo oggi al nostro esame un provvedimento che, come ricorderanno i senatori presenti al Senato durante l'ottava legislatura, abbiamo già discusso nel marzo del 1983 fino a decidere, in una seduta presieduta dal Vicepresidente della Commissione, senatore Ciacci, di chiedere la sede deliberante per il provvedimento stesso. L'ulteriore *iter* del provvedimento si è bloccato per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Nella sostanza si tratta di un provvedimento estremamente semplice che agisce in via interpretativa. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritto un apposito capitolo, il n. 1222, il cui titolo è: «Sovvenzioni a circoli e a mense». A carico di quest'ultimo praticamente hanno gravato, già ormai da circa venti anni, le spese per alcuni servizi sociali organizzati dal Ministero stesso a favore del personale dipendente e in particolare per l'asilo nido e per il trasporto del personale.

Come evidenzia la stessa relazione del disegno di legge n. 392, nel 1981 la Corte dei conti, in sede di controllo, non ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto di autorizzazione alla spesa per i suddetti servizi sociali (asilo nido e trasporto del personale) relativi al 1981, rilevando che si parla di sovvenzioni a circoli e a mense, che nel capitolo n. 1222 non vengono menzionati e che per giungere a tale destinazione delle somme era necessaria un'apposita autorizzazione di spesa. Dopo la decisione della Corte dei conti il Ministero della sanità si sarebbe trovato nella condizione di non poter erogare questi servizi al personale se il comune, che in regime di convenzione con il Ministero gestisce l'asilo nido, avesse richiesto il compenso. Invece l'attività è stata resa possibile soltanto perchè il comune che gestisce l'asilo nido non ha richiesto il compenso. Naturalmente questa è una situazione che deve essere rapidamente sanata.

Signor Presidente, mi sono documentata sui lavori della 12<sup>a</sup> Commissione del Senato nella precedente legislatura e ho potuto notare

che i dubbi che i Commissari avevano sollevato riguardava la compatibilità di questo disegno di legge con la legge n. 1044 del 1971, istitutiva del piano quinquennale degli asili nido. Una legge molto cara a tutto il movimento delle donne e a chi vi ha partecipato, perchè nasce da una lunga elaborazione che ha visto, per esempio, la Conferenza sull'occupazione femminile, indetta dall'allora Ministro del bilancio nel 1969, impegnarsi a lungo su questo tema. Una legge, la n. 1044, che scegliendo gli asili nido residenziali ed affidandoli al comune, modificava l'articolo 11 della legge n. 860 del 1950; quest'ultima, anch'essa molto cara a chi si occupa di questo argomento, sceglieva invece gli asili nido aziendali con il contributo diretto dei lavoratori e dei datori di lavoro. A mio parere questa compatibilità tra il disegno di legge al nostro esame e la legge n. 1044 sussiste pienamente per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivi è evincibile direttamente dalla stessa legge n. 1044 che mai in nessun articolo o comma (come del resto io stesso avevo sostenuto nella precedente legislatura) opera una scelta esclusiva nei confronti degli asili nido residenziali gestiti dal comune. Infatti la legge n. 1044 al terzo comma dell'articolo 1 recita «al fine di realizzare nei quinquenni 1972-1976 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili nido, lo Stato assegna alle Regioni i fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni», quindi non afferma mai che altri enti non possano organizzare o gestire asili nido. Questo è il primo motivo; il secondo motivo...

RANALLI. Questo è un finanziamento pubblico però.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Sì, questo è il finanziamento, però il discorso è questo: esiste o non esiste la possibilità che un soggetto giuridico diverso dai comuni, e nel caso particolare un'amministrazione dello Stato, possa organizzare, gestire e finanziare un asilo nido? Secondo il mio punto di vista la legge n. 1044 non lo esclude.

Il secondo motivo, sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione, consiste nel fatto che pochi giorni fa, esattamente il 4 luglio 1984, è stato approvato in via definitiva (quindi è una legge dello Stato anche se non è stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*) un analogo provvedimento per il Ministero degli esteri. Mi riferisco al provvedimento, che era l'atto del Senato n. 381 e l'atto della Camera dei deputati n. 168, che autorizza il Ministero degli esteri a gestire (tra l'altro a continuare a gestire, in quanto non introduce un principio ma prevede un rifinanziamento in vista di un aumento della richiesta da parte del personale) un asilo nido all'interno del Ministero stesso per il personale dipendente, con il contributo a carico del bilancio del Ministero degli esteri. Quindi il Parlamento, sette giorni fa, ha approvato lo stesso provvedimento per il Ministero degli affari esteri, sciogliendo così quel dubbio che era stato rilevato durante l'ottava legislatura per il Ministero della sanità da parte di questa Commissione.

Un altro argomento che conferma la mia tesi è rappresentato dallo schema del disegno di legge concernente le nuove norme per l'orario di lavoro dei dipendenti civili dello Stato, che è predisposto e diramato dal dipartimento per la funzione pubblica, il quale prevede espressamente

agli articoli 4, 5 e 6 dei servizi sociali e tra questi l'asilo nido per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dai Ministeri, e in particolare collega la necessità di predisposizione di questi servizi alla introduzione dell'orario lungo all'interno dei Ministeri stessi. Infatti l'articolo 6 di questo disegno di legge (il testo è già stato diramato) recita testualmente: «le singole amministrazioni provvederanno a costruire e a gestire a favore del personale mense a prezzi economici e asili nido».

Pertanto ritengo che non ci troviamo in una situazione sostanzialmente diversa da quella nella quale ci eravamo trovati precedentemente, anche se il dubbio che avevamo nell'ottava legislatura non sussiste più ed era già, da allora, stato superato - come si evince dai resoconti e dalle discussioni che si erano svolte - in quanto la Commissione aveva deliberato la richiesta della sede legislativa.

Adesso comunque ci troviamo in presenza di un'analoga legge già approvata per il Ministero degli esteri. Su questo disegno di legge era stato richiesto il parere della Commissione affari costituzionali, di cui do comunicazione:

«La 1<sup>a</sup> Commissione, esaminato il disegno di legge "Interventi assistenziali in favore del personale del Ministero della sanità", esprime parere favorevole a condizione che sia puntualizzato il carattere transitorio della disciplina ivi posta mediante l'apposizione di un adeguato termine finale di efficacia. Vanno espresse riserve alla luce del precetto costituzionale del buon andamento della Pubblica amministrazione sull'adozione di interventi adottati su singoli comparti dell'amministrazione, al di fuori di qualsiasi contesto unitario di riferimento. L'apposizione di un termine finale di vigenza normativa potrà favorire l'elaborazione di indirizzi generali in materia, anche al fine di non pregiudicare l'eventualità di ricorrere alla adozione di accordi decentrati, secondo quanto disposto dall'articolo 14 della legge-quadro sul pubblico impiego, in seno alle misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici».

Il parere è quindi favorevole, anche se si prescrive la predisposizione di un termine finale di vigenza. Per informazione voglio anche comunicare alla Commissione che l'articolo 3 della legge da me citata prima (quella di cui non posso fornire gli estremi, perchè non ancora pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, relativa al Ministero degli esteri) prevede che la legge stessa abbia effetto fino al 31 dicembre 1989. Tutto sommato il rilievo della 1<sup>a</sup> Commissione mi sembra ultroneo e superfluo dato che noi ci troviamo in una situazione diversa da quella del Ministero degli esteri. Infatti nella legge relativa al Ministero degli esteri sostanzialmente si istituisce un capitolo *ad hoc* per l'asilo nido, noi invece operiamo in via interpretativa ed autorizziamo il Ministero della sanità ad istituire a carico del capitolo 1222 un asilo nido.

Quindi mi sembra che il limite temporale richiesto nel parere della Commissione affari costituzionali sia implicito nello stesso concetto di buona amministrazione. Può darsi che in prosieguo di tempo, quando l'orario di lavoro continuato sarà esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, tenuto anche conto del fatto che il Ministero della sanità inerisce ad una zona del territorio di Roma, l'EUR, nella quale vi sono anche altri Ministeri (quello delle Finanze e quello della Marina

mercantile), possa, tenuto anche conto del tasso decrescente di natalità, essere più utile prevedere non un asilo nido per ogni Ministero, ma un asilo nido che copra le aree delle amministrazioni pubbliche che ineriscono a quel territorio.

Ritengo che questo potrebbe essere fatto proprio nella misura in cui il capitolo 1222 non è finalizzato esclusivamente alla creazione dell'asilo nido. Anzi, questo potrebbe essere fatto anche senza la determinazione specifica di un termine di efficacia finale della legge stessa. Quindi, a mio parere è sovrabbondante il rilievo della 1<sup>a</sup> Commissione a questo proposito. Non bisogna però dimenticare che il parere della Commissione affari costituzionali è vincolante, dato che ci troviamo ad operare in sede deliberante.

Quindi pregherei i colleghi, pur dovendo riferire come ho fatto che la legge relativa al Ministero degli esteri contiene questo termine, di valutare l'opportunità di inserire un termine, anche senza escludere che in prosieguo di tempo, dopo il 1989, si possa pensare non ad un asilo nido per ogni Ministero, ma ad un asilo nido per la Pubblica amministrazione. Questo non viene pregiudicato affatto dall'attuale formulazione del disegno di legge. A mio parere non è opportuno inserire questo termine, proprio perchè si tratta di un capitolo non finalizzato esclusivamente alla creazione di questo asilo nido. Si tratta sostanzialmente di dare l'autorizzazione al Ministro di prelevare del danaro dal capitolo 1222. È evidente che questo prelievo proseguirà soltanto fino a quando sarà necessario avere questo servizio specifico per quel Ministero.

A me sembra che nella sostanza si tratti di un piccolo provvedimento che sarebbe già stato varato nell'VIII legislatura se non fosse intervenuto lo scioglimento delle Camere. Credo cioè che si tratti di un provvedimento la cui opportunità, considerato il punto di vista dei dipendenti e delle dipendenti, è del tutto evidente.

Io personalmente, come del resto altre colleghe, sono stata all'interno del Movimento della donna anche nel richiedere il servizio sociale asili nido.

RANALLI. Non ci si può prendere per questo verso.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. I nomi ed i cognomi delle persone che con me hanno partecipato alla conferenza Pieraccini posso farli, e sono tutte persone che operano qui.

Mi sembrerebbe veramente assurdo se noi componenti della Commissione sanità volessimo (mi auguro che una simile volontà non ci sia) porre degli ostacoli ad una delle pochissime amministrazioni pubbliche romane che fornisce alle lavoratrici un servizio molto necessario.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

RANALLI. Signor Presidente, questo provvedimento per quanto mi riguarda suscita ancora dubbi e perplessità, che la relatrice Jervolino

Russo ha cercato di fuggire con fondamenti giuridici e soprattutto con ragioni sociali ed umane.

Ritengo che sia necessario che la Commissione conosca a fondo la convenzione che intercorre tra il comune di Roma ed il Ministero della sanità. Dovremmo essere messi in condizioni di poter capire bene come effettivamente stanno le cose, non è sufficiente parlare per «sentito dire», ma è necessario constatare con i nostri occhi.

So benissimo che in passato su questo argomento sono stati chiesti pareri alla Regione competente per territorio, la Regione Lazio; però so anche che la Regione Lazio non ha espresso parere favorevole. Questo non bisogna trascurarlo, perchè si tratta di un ente che è soggetto di programmazione della collocazione degli asili nido nel territorio in base alla legge n. 1044. Questo è un elemento di cui si deve tener conto, nel senso che la Regione Lazio ha sempre difeso la necessità di promuovere insediamenti di asili residenziali a vantaggio delle dipendenti del Ministero della sanità e, come anche il relatore ha riconosciuto, delle dipendenti madri degli altri Ministeri operanti in questo territorio.

Come ci si è mossi in tal senso con la Regione Lazio ed il comune di Roma? Occorre a mio parere un supplemento di informazioni. Devo ammettere che non mi sono aggiornato rispetto a questa posizione passata e può anche darsi che nel frattempo siano emerse opinioni differenti.

Condivido e sottoscrivo pienamente l'osservazione della Commissione affari costituzionali; avevo per mio conto già sottolineato l'inopportunità politica del fatto che un ramo del Parlamento, e poi il Parlamento nel suo insieme, autorizzasse settorializzazioni e frammentazioni di scelte di singoli Ministeri a prescindere da un indirizzo generale riguardante la materia, dato che vige un ordinamento giuridico e normativo per tutto il pubblico impiego. Ritengo che questa questione non possa non essere presa in considerazione. Perchè una madre dipendente dal Ministero della sanità dovrebbe avere questo vantaggio e una madre dipendente da un altro Ministero non dovrebbe usufruire di un eguale beneficio? Siccome stiamo parlando di soldi pubblici e di strutture che si inseriscono in pubbliche amministrazioni, dovremmo sentire l'esigenza di verificare più complessivamente il comportamento governativo in ordine a questo problema. Ritengo che anche questo punto debba essere messo in luce e non debba essere sottovalutato. Noi non dobbiamo sentirci la Commissione sanità del «Ministero della sanità», ma un organo del Parlamento, che deve aver presenti le molteplici e vaste esigenze che interessano tutti i soggetti che hanno titolo per usare e fruire di servizi di questo tipo.

Inoltre vorrei sapere quali conseguenze ha la retrodatazione di cui si parla all'ultimo comma dell'articolo unico: «la presente legge ha effetto dal primo gennaio 1981». Il Parlamento con questo provvedimento sana delle situazioni retroattive di quattro anni? È corretto operare in questo senso? Sollevo questi dubbi anche a nome della mia parte politica perchè è inutile continuare a parlare di correttezza costituzionale.

Come è stato detto dalla relatrice e come è affermato nella stessa relazione al disegno di legge, la Corte dei conti ha negato il visto al relativo decreto di assegnazione di questi fondi per gli anni 1981, 1982 e

1983. A tale proposito volevo sapere come ha fatto l'asilo nido a continuare ad esistere, se è vero che il comune di Roma non ha voluto il compenso, come il dopolavoro ha continuato a svolgere le proprie attività, da dove sono stati presi i soldi per le relative spese e soprattutto se questi sono soldi usciti anche solo in parte, nonostante che la Corte dei conti avesse rigettato questo decreto. Su tutto ciò bisogna essere più chiari. Vogliamo infatti sapere che cosa è avvenuto in questi quattro anni e quali stanziamenti si sono assommati come residuo non utilizzato, dato lo sbarramento posto dalla Corte dei conti. Questi soldi ci sono, dove sono e perchè sono stati reiterati annualmente se non erano spendibili?

La relatrice e il rappresentante del Governo dovrebbero essere più chiari su questi punti, perchè noi abbiamo non solo perplessità e dubbi ma anche obiezioni sostanziali. In questo caso non c'entra il diritto della madre e il diritto del bambino. Infatti, ho interrotto la senatrice Jervolino Russo dicendole di non prenderci per questo verso perchè noi, come forza politica, siamo stati i promotori della necessità della programmazione degli asili pubblici. In questa sede noi siamo dei legislatori e ci dobbiamo informare su tutti gli aspetti del problema, per cui prego il rappresentante del Governo e la relatrice, senatrice Jervolino Russo, di fornirci elementi di valutazione più precisi e ribadisco che noi desidereremmo avere a disposizione il testo della convenzione con il comune e il parere della Regione Lazio, che non è secondario, perchè è il soggetto attuatore della legge n. 1044. Potremmo quindi eventualmente approvare questo disegno di legge nel momento in cui sarà stato possibile all'intera Commissione avere opinioni più approfondite nel merito, in ordine alle motivazioni di reiezione da parte della Corte dei conti e in ordine alla mancanza di un indirizzo generale di comportamento di tutte le pubbliche amministrazioni, rispetto alla opportunità o necessità di questi servizi, che sono a livello residenziale, così come vorrebbe la Regione Lazio e come preferirebbe il comune di Roma. Vorremmo sapere se è possibile una retrodatazione, perchè sono stati stanziati i fondi visto che non erano utilizzabili, stando il divieto della Corte dei conti, se esiste accantonata la somma del quadriennio, che non poteva essere utilizzata. Vorremmo avere tutte queste informazioni per sapere con cognizione di causa su che cosa stiamo decidendo, in quanto la necessità sociale degli asili nido è un discorso che ci accomuna, ma che possiamo riprendere in un'altra occasione.

ONGARO BASAGLIA. Ritengo che in questo modo si continui a rattoppare una situazione parziale e settoriale, rinviando il problema nella sua globalità, e ogni conferma di una situazione parziale allontana sempre di più la realizzazione delle leggi a carattere generale. L'informazione che desidero avere dal rappresentante del Governo e dalla relatrice è quanti sono i bambini che vanno nell'asilo nido del Ministero della sanità e quanti sarebbero eventualmente i bambini dei vari Ministeri che si vorrebbero accorpate.

COLOMBO SVEVO. Vorrei riprendere un'osservazione della relatrice Jervolino Russo rispetto alla legge n. 1044, circa il fatto che il finanziamento è un finanziamento pubblico e che non risulta dal

complesso della legge il dovere di una gestione affidata esclusivamente ai comuni. Questo è un argomento interessante che dovremmo affrontare anche se bisogna rilevare che l'organizzazione di quasi tutti gli asili nido dello Stato è affidata alla gestione comunale e che gli asili nido aziendali, i quali esistevano nelle nostre province, sono stati trasferiti alla gestione comunale oppure vengono gestiti autonomamente senza ricevere alcun finanziamento pubblico.

RANALLI. Stai dicendo una cosa che condivido.

COLOMBO SVEVO. Sto parlando di ciò che storicamente è avvenuto, ma volevo dire che la senatrice Jervolino Russo mi ha fatto sorgere un dubbio e cioè che un domani noi potremmo avere bisogno di alcune forme meno rigide rispetto a quelle attuali. Da quanto è risultato dalla relazione ciò sarebbe possibile, mentre io onestamente pensavo non fosse realizzabile e che fossimo in presenza di un vincolo ben preciso.

Comunque il problema che volevo sollevare è questo: se l'asilo nido fosse stato gestito autonomamente dal Ministero della sanità allora avremmo potuto affrontare questo tema e considerare la possibilità di una gestione autonoma, ma dalla relazione ho capito che in realtà l'asilo nido non viene gestito dal Ministero ma dal comune, quindi praticamente è una partita di giro. Si fa una convenzione con il comune che gestisce l'asilo nido. Si tratta quindi di erogare dei finanziamenti al Ministero che poi a sua volta deve erogare al comune, dato che il Ministero non gestisce direttamente l'asilo nido, ma lo gestisce tramite l'organizzazione comunale mediante convenzione. A questo punto chiedo che cosa osti al fatto che questo asilo diventi *tout court* comunale, dato che non esiste una forma autonoma di gestione che, se esistesse, difenderei. Dato che ritengo che in questo servizio si sia giunti ad una forma di rigidità, io sarei disposta a garantire questa soluzione se assicurasse una forma autonoma di gestione, se non altro perchè sarebbe un momento di flessibilità per gli orari, per le modalità e così via. In realtà, però, noi non siamo in presenza di una gestione autonoma, siamo in presenza di una gestione comunale che viene pagata non direttamente al comune, ma al Ministero.

Quindi vorrei capire il significato di questo passaggio di soggetti per giustificarlo non solo giuridicamente, ma anche politicamente.

MONACO. Credo che nel varare la legge sia necessario non perdere mai di vista il fine ultimo che in sintesi è il vantaggio per la vita del cittadino. La vita al giorno d'oggi nelle grandi città è molto caotica, per cui non sempre è possibile accompagnare il bambino all'asilo nido prima di recarsi in ufficio. Questi problemi vanno tenuti nella dovuta considerazione.

Perciò non credo che sia un semplice capriccio l'idea di creare un asilo particolare, ma ritengo che si sia rilevata l'esigenza di facilitare la creazione di un asilo per il personale dipendente da questo Ministero. Si sono però avute delle difficoltà pratiche e quindi questo progetto è stato prima sospeso e poi rinviato.

Il senatore Ranalli ha affermato che per lui è incomprensibile il



fatto che le madri dipendenti da questo Ministero debbano essere avvantaggiate, mentre quelle dipendenti da altri uffici non possono godere del medesimo vantaggio.

RANALLI. Ho precisato che si tratta pur sempre di dipendenti della Pubblica amministrazione.

MONACO. Non bisogna dimenticare, però, che si tratta di danaro che non viene sottratto a nessuno, dato che proviene dal capitolo 1222. Quindi il danaro destinato alla costruzione di questo asilo nido era già stato speso. Da ciò probabilmente deriva la spiegazione del riferimento agli anni decorsi; infatti invece di organizzare gite dopolavoro, invece di arricchire la mensa e invece di erogare altri vantaggi di ordine materiale, questo Ministero in questi 4 anni ha stanziato parte di questo capitolo alla creazione di un asilo nido.

D'altra parte, lo ripeto, il concetto fondamentale che ci deve guidare è quello di arrivare a delle conclusioni utili per il personale e, più in generale, per i cittadini. Non posso però trascurare l'importanza di un'unità di indirizzo per gli asili. Un mio nipotino a Torino ha frequentato un asilo municipale che sembrava un nuovo mondo per come era perfettamente funzionante e bene organizzato. Quindi non capisco gli ostacoli di carattere burocratico più che di carattere legale che solleva il senatore Ranalli.

Dopo le spiegazioni così ampie, dettagliate e precise che ci ha fornito la relatrice - a parte la questione della economia - dichiaro il mio voto pienamente favorevole a questo disegno di legge, affinché le lavoratrici del Ministero della sanità abbiano la possibilità di vedere parzialmente alleviata la difficoltà dell'esistenza della vita moderna.

PRESIDENTE. Vorrei fare una semplice sottolineatura: condivido le argomentazioni portate dalla relatrice e vorrei aggiungere che vi sono anche motivi di evoluzione nella scienza pedagogica e assistenziale del bambino, che oggi privilegiano le piccole «unità» di nido strettamente vicine al luogo di lavoro, e quindi alla madre. Infatti vi sono argomentazioni di tipo pedagogico sull'allevamento del bambino, che fanno ritenere che i «grandi nidi», massificanti e lontani dal luogo di lavoro, sono superati. Non bisogna dimenticare poi che la creazione di questi asili nido non è ad esclusivo vantaggio della lavoratrice madre, perchè anche il padre risente dell'utilità che il nido apporta alla facilità di risoluzione di alcuni problemi di organizzazione familiare.

Ma, lo ripeto, i grandi asili nido sono superati e dico questo non per motivi politici o per la mia opposizione a tendenze che massificano la società, ma per motivi scientifici. Invece i piccoli asili nido vicini al luogo di lavoro, consentono anche nella mezz'ora od ora di interruzione del lavoro, per il pasto, che il sorriso della madre possa raggiungere il bambino, per quello scambio emotivo che serve all'accrescimento psicologico corretto del bambino stesso. Questo è un ulteriore argomento che a mio parere si aggiunge a tutti quelli precedentemente esposti a favore del disegno di legge.

Sarebbe molto utile se la società italiana riuscisse a sperimentare in maggior numero questi piccoli asili nido; speriamo dunque che gli altri

Ministeri sappiano organizzarsi in tal senso. La società italiana fortunatamente progredisce e le capacità di iniziativa e di superare schemi non più funzionali non debbono mancare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anzitutto vorrei fare una breve considerazione per rispondere al senatore Ranalli sulla questione delle date. Non ricordo esattamente la data, ma l'istituzione dell'asilo nido del Ministero della sanità dovrebbe risalire alla metà degli anni '60. La legge n. 1044 risale invece al 1971. Fino al 1981 l'asilo nido ha regolarmente funzionato con gli stanziamenti del capitolo 1222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Nei dieci anni intercorsi tra il 1971 ed il 1981 non sono mai state sollevate obiezioni per una pretesa incompatibilità tra questo servizio e le prescrizioni della legge n. 1044.

Non ho qui il provvedimento della Corte dei conti che nega la registrazione del decreto, ma da quanto si può evincere dalla relazione la obiezione, sollevata nel 1981, non riguarda un'incompatibilità con la legge n. 1044, ma una eccessiva genericità del titolo del capitolo 1222 che si riferisce solamente a sovvenzioni a mense ed a circoli. Quindi nessuno si è mai posto il problema dell'incompatibilità tra l'esistenza di questo asilo e la legge n. 1044.

Vorrei poi fare un'ulteriore precisazione per quanto riguarda l'asilo del Ministero degli esteri. La legge approvata il 4 luglio non istituisce, senatore Ranalli, questo asilo nido in quanto questo asilo è operante dal 1978. Quindi in questo caso vi è una data di istituzione posteriore al 1971. La legge si è resa necessaria - come dice la relazione - in quanto la revisione dell'orario di lavoro del Ministero degli esteri, che tende ad essere sempre più un orario di lavoro non tipicizzabile anche per il collegamento che il Ministero deve avere con le nostre rappresentanze consolari all'estero che operano con orari diversi, induce a prevedere un raddoppio dell'utenza dell'asilo nido e quindi prevede e rende necessario un raddoppio del finanziamento.

Quindi, come fatto consolidato, noi ci troviamo in una situazione legislativa che vede l'esistenza di asili nido presso Ministeri come fatto legittimo e non contrastante con la legge n. 1044. Nessuno di noi può essere insensibile alla situazione di disparità in cui vengono a trovarsi le donne che lavorano presso un'amministrazione rispetto alle donne che lavorano presso un'altra amministrazione pubblica. Però sono perfettamente d'accordo con il Presidente. La logica della globalità spesso rischia di essere una logica paralizzante pagata dagli stessi utenti, mentre il prevedere e il realizzare questo servizio all'interno di alcune amministrazioni senza dubbio darà luogo ad una dialettica sindacale che lo farà richiedere in altre amministrazioni.

Circa il quesito posto dal senatore Ranalli, se è legittima la retrodatazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, debbo rispondere che la ritengo pienamente legittima, perchè la Costituzione tassativamente stabilisce quando una norma di legge, ad esempio quella penale, non può essere retroattiva. In tutti gli altri casi la norma può essere retroattiva. Comunque ritengo che

è anche possibile per un altro motivo. Noi ci troviamo in questo caso in sede di interpretazione cioè interpretiamo l'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1222 come tale da estendere anche agli asili nido.

Per quanto riguarda l'altra domanda, posta sempre dal senatore Ranalli, su come ha sopravvissuto fino ad ora l'asilo nido, non debbo rispondere io ma il rappresentante del Governo, che è qualificato a farlo dall'interno del Ministero. Personalmente non posso fare altro che dare la risposta che risulta dalla relazione e che in base al minimo di indagine che ho svolto risulta esatta. Per l'asilo nido il comune non ha richiesto il compenso pattuito nella convenzione, per gli altri servizi il circolo si è avvalso delle quote a carico dei soci. Ugualmente non sono in grado di rispondere alla domanda della senatrice Ongaro Basaglia circa il numero dei bambini presenti nell'asilo nido del Ministero della sanità, ma credo che il rappresentante del Governo sarà in grado di farlo.

La senatrice Colombo Svevo ha affrontato un argomento sul quale ritengo non dobbiamo essere schematici, in quanto riguarda una materia delicatissima che comporta una serie di implicazioni psicologiche sulle quali le posizioni cambiano. Ho già ricordato come la legge n. 860 del 1950 e quella n. 1044 del 1971 abbiano assunto due posizioni completamente opposte, pur essendo state approvate dalle stesse persone e dalle stesse forze politiche. La prima ha scelto l'asilo nido aziendale, la seconda l'asilo nido residenziale e adesso, molto probabilmente (è una mia sensazione) si sta ritornando indietro proprio nell'ottica della quale ha parlato il Presidente, verso cioè piccoli nuclei che diano la possibilità ai bambini di essere accanto ai genitori. Quindi non deve meravigliare, a mio parere, che in questa situazione dinamica, alla ricerca di una situazione ottimale, sempre nel rispetto delle norme di legge, si trovino le forme più adatte per gestire il servizio. Il Ministero degli esteri ha scelto una strada, e cioè quella della gestione diretta o della gestione attraverso associazioni di dipendenti, il Ministero della sanità un'altra, non ritenendo la prima praticabile per motivi di opportunità, e cioè, come si evince dalla relazione, ha scelto la gestione attraverso i servizi del comune proprio perchè questi servizi molto probabilmente potevano essere dotati di una maggiore esperienza e capacità. Siamo in un momento di transizione e ritengo che l'ottica sia anche quella che è stata rilevata dal senatore Monaco, cioè di garantire il servizio a chi ne ha bisogno senza irrigidimenti schematici e tenendo presente ciò che si evolve dal punto di vista della scienza sperimentale e soprattutto della psicologia e della pedagogia.

Per questi motivi, raccomando di nuovo ai Commissari l'approvazione di questo disegno di legge, piccolo ma veramente utile.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Debbo ringraziare innanzi tutto la senatrice Jervolino Russo per aver così caldamente raccomandato l'approvazione di questo disegno di legge, che tende a sanare una situazione che si è creata dal 1971 e che non è stata risolta a causa dello scioglimento anticipato della Camera.

Voglio ricordare che il capitolo n. 1222 della tabella del Ministero della sanità è intitolato: «Sovvenzioni a mense e circoli» e che questo capitolo esiste sin dalla istituzione del Ministero della sanità. Questo

capitolo ha consentito al Ministero della sanità di partecipare alle attività svolte dal circolo dopolavoro in favore del personale dipendente, attraverso l'erogazione di contributi per spese prevalentemente destinate al pagamento delle competenze al personale che opera presso l'asilo nido e il funzionamento dello stesso. Come è stato ricordato l'asilo nido è gestito dal comune di Roma, è aperto al territorio,...

RANALLI. Quindi è un asilo pubblico.

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. ...il personale è dipendente comunale e il rimborso al comune delle competenze è previsto da una convenzione stipulata dal dopolavoro del Ministero e dal comune di Roma. I provvedimenti concessivi dei contributi annuali al dopolavoro da parte del Ministero sono stati sempre approvati dalla Corte dei Conti, la quale soltanto nel 1981 ha ricusato il visto, assumendo la mancanza di una norma autorizzativa della spesa che renderebbe inoperante lo stanziamento iscritto nel capitolo ricordato n. 1222 e di conseguenza illegittimo il provvedimento di concessione di contributi al dopolavoro.

A seguito di questo rilievo della Corte dei conti, nella precedente legislatura l'amministrazione predispose un apposito e specifico disegno di legge che tendeva, come quello oggi al nostro esame, a chiarire la legittimità della contribuzione al circolo dopolavoro e a specificare, di concerto con il Tesoro che aveva fornito la propria adesione, che si poteva promuovere la registrazione con riserva della spesa.

La Presidenza del Consiglio non manifestò parere favorevole e prospettò l'opportunità di intervenire in sede parlamentare mediante la presentazione di un apposito disegno di legge, che venne redatto dal Ministero della sanità. In quella occasione il parere della Commissione affari costituzionali, a differenza di quello attuale, si limitava a stabilire che fosse esplicitata la natura degli interventi assistenziali (adesso invece è differente perchè cambiando il nome del relatore cambiano le opinioni).

In seguito allo scioglimento anticipato delle Camere è stato presentato un nuovo disegno di legge, che oggi è al nostro esame. Nel frattempo il circolo dopolavoro ha continuato a funzionare; per quanto riguarda le attività ricreative, attraverso le quote che versano gli iscritti al circolo, per quanto riguarda l'asilo nido esso ha funzionato in quanto il comune di Roma non ha sollecitato la corresponsione del contributo previsto dalla convenzione. Quest'ultimo non l'ha sollecitato in quanto era al corrente della posizione assunta dalla Corte dei conti e della volontà del Governo di risolvere la situazione in via legislativa. Con ciò ritengo che vi sia anche la risposta alla domanda su come ha vissuto questo asilo nido in questi anni. Praticamente si è accumulato un credito del comune di Roma nei confronti del dopolavoro del Ministero della sanità. Questo dopolavoro non può far fronte a tali suoi debiti perchè non viene più erogato dal 1981 il contributo del Ministero. Tuttavia la somma pari a 95 milioni risulta iscritta nel bilancio del Ministero sia per il 1981 che per il 1982, per il 1983 e per il 1984.

RANALLI. La somma di 95 milioni è la competenza del comune di Roma?

ROMEI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. No, 95 milioni è la somma iscritta in bilancio per sovvenzioni a mense e circoli, quindi al dopolavoro del Ministero. La parte prevalente di questo contributo è destinata al funzionamento del circolo: il dopolavoro destina alle altre attività le quote degli associati, mentre per l'attività del circolo gestito dal comune di Roma si avvale di questo contributo di 95 milioni, principalmente destinato - lo ripeto - al rimborso delle spese relative al personale che opera nell'asilo nido.

Non sono in grado di rispondere esattamente sulla consistenza numerica dei bambini assistiti, ma questa informazione può essere facilmente reperita. Non sono in possesso di questo dato perchè, lo ripeto ancora una volta, l'asilo è gestito dal comune di Roma e non dal Ministero.

Come ha giustamente rilevato la relatrice Jervolino Russo, trattandosi di interpretare il significato di questo capitolo (questo vuole la Corte dei conti), e quindi di esplicitare l'autorizzazione di spesa (non bisogna dimenticare che solo nel 1981 la Corte dei conti ha negato la registrazione), il Governo non ritiene che si tratti di una grossa questione. La mancata approvazione di questo disegno di legge creerebbe certamente una situazione difficile, perchè il comune di Roma che è in credito nei confronti del dopolavoro dal 1981 potrebbe far sorgere delle difficoltà circa la continuità del funzionamento dell'asilo nido.

La relatrice Jervolino Russo ha anche ricordato che l'asilo nido è perfettamente in linea con la legge n. 1044, cioè con il famoso piano quinquennale per l'istituzione degli asili nido con il concorso dello Stato. Quindi anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della legittimità dell'esistenza di questo asilo nido, credo che non ci debbano essere dubbi e preoccupazioni.

Quindi, riservandomi soltanto di fornire il dato del numero di bambini assistiti, io raccomando vivamente alla Commissione, per le ragioni esposte, l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Proporrei di rinviare a domani il seguito dell'esame del disegno di legge, in modo che la relatrice Jervolino Russo possa prendere contatto con l'estensore del parere della Commissione affari costituzionali per chiarire la portata della condizione espressa e fino a che punto questa condizione sia vincolante per il nostro voto.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,25.*